




Camera dei deputati

XVII LEGISLATURA



Verifica delle quantificazioni

Attuazione della direttiva 2012/13/UE sul diritto
all'informazione nei procedimenti penali

(Schema di decreto legislativo n. 89)

N. 88 – 8 aprile 2014



Camera dei deputati

XVII LEGISLATURA

Verifica delle quantificazioni

Attuazione della direttiva 2012/13/UE sul diritto
all'informazione nei procedimenti penali

(Schema di decreto legislativo n. 89)

N. 88 – 8 aprile 2014

La verifica delle relazioni tecniche che corredano i provvedimenti all'esame della Camera e degli effetti finanziari dei provvedimenti privi di relazione tecnica è curata dal Servizio Bilancio dello Stato.

La verifica delle disposizioni di copertura, evidenziata da apposita cornice, è curata dalla Segreteria della V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione).

L'analisi è svolta a fini istruttori, a supporto delle valutazioni proprie degli organi parlamentari, ed ha lo scopo di segnalare ai deputati, ove ne ricorrano i presupposti, la necessità di acquisire chiarimenti ovvero ulteriori dati e informazioni in merito a specifici aspetti dei testi.

SERVIZIO BILANCIO DELLO STATO – Servizio Responsabile

☎ 066760-2174 / 066760-9455 – ✉ bs_segreteria@camera.it

SERVIZIO COMMISSIONI – Segreteria della V Commissione

☎ 066760-3545 / 066760-3685 – ✉ com_bilancio@camera.it

Estremi del provvedimento

Atto n.:	89
Natura dell'atto:	Schema di decreto legislativo
Titolo breve:	Attuazione della direttiva 2012/13/UE sul diritto all'informazione nei procedimenti penali
Riferimento normativo:	legge 6 agosto 2013, n. 96
Relatore per Commissione:	la Paola Bragantini
Gruppo:	PD
Relazione tecnica:	presente

Assegnazione

Alla II Commissione	ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento (termine per l'esame: 11 maggio 2014)
Alla Commissione Bilancio	ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento (termine per l'esame: 21 aprile 2014)

INDICE

ARTICOLI 1-4 3

DIRITTO ALL'INFORMAZIONE NEI PROCEDIMENTI PENALI 3

PREMESSA

Lo schema di decreto legislativo in esame reca l'attuazione della direttiva 2012/13/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 maggio 2012 sul diritto all'informazione nei procedimenti penali.

Lo schema in esame è adottato sulla base della delega contenuta nella legge di delegazione europea 2013 (legge 96/2013). In particolare, la direttiva 2012/13/UE è stata inclusa nell'allegato B della legge, che elenca le direttive i cui provvedimenti di attuazione devono essere trasmessi alla Camera e al Senato per acquisire il parere dei competenti organi parlamentari .

Si ricorda che in base alla disciplina generale sulla materia (legge 234/2012) e alla legge di delegazione europea 2013, le amministrazioni direttamente competenti devono provvedere all'attuazione dei decreti legislativi di recepimento delle direttive con le ordinarie strutture amministrative. Eventuali oneri non contemplati dalla legislazione vigente possono essere previsti nei soli limiti occorrenti per l'adempimento degli obblighi di attuazione. Alla relativa copertura si provvede:

- con i fondi già assegnati alle competenti amministrazioni;
- in caso di insufficienza di tali fondi, a carico del Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie.

Il testo presenta una clausola di invarianza (articolo 3) ed è corredato di relazione tecnica, positivamente verificata dalla Ragioneria generale dello Stato.

Si esaminano di seguito i profili finanziari del provvedimento.

VERIFICA DELLE QUANTIFICAZIONI

ARTICOLI 1-4

Diritto all'informazione nei procedimenti penali

Le norme introducono nel codice di procedura penale l'obbligo di consegna tempestiva di una comunicazione scritta, volta ad informare la persona fermata o arrestata di un elenco di diritti a lui spettanti. La comunicazione deve essere redatta in forma chiara e precisa e, nel caso in cui il destinatario non conosca la lingua italiana, deve essere tradotta in una lingua a lui comprensibile (articoli 1 e 2).

All'attuazione delle norme si provvede mediante l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato (articolo 3).

Il provvedimento in esame entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla sua pubblicazione (articolo 4).

La relazione illustrativa chiarisce che il differimento dell'entrata in vigore viene previsto in ragione della necessità di provvedere alla predisposizione dei modelli informativi e di procedere alla relativa traduzione quanto meno nelle lingue più diffuse.

La relazione tecnica afferma che dalle norme sembrano emergere profili di modesta entità, in termini di impatto sia amministrativo e organizzativo sia finanziario. Tali effetti possono essere ampiamente fronteggiati con le ordinarie risorse assegnate alle competenti amministrazioni¹ per l'assolvimento dei compiti istituzionali.

La RT precisa che, in applicazione del D. Lgs. 32/2014 (Diritto all'interpretazione e alla traduzione nei procedimenti penali), il capitolo 1360, nell'ambito del quale gravano le spese di traduzione degli atti nel processo penale, è oggetto, nel triennio 2014/2016, di una cospicua integrazione di fondi, pari a euro 6.084.833,36 all'anno, mediante prelevamento dal Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie. Tale integrazione potrà garantire la disponibilità di ulteriori risorse da destinare alle finalità di informazione nei procedimenti penali perseguite dal provvedimento in esame.

Si ricorda che con il D. Lgs. 32/2014 sono state introdotte nel codice di procedura penale misure volte a garantire ai soggetti sottoposti a procedimenti giudiziari il diritto all'interpretazione ed alla traduzione. Tale diritto si applica ad una serie ampia di atti e di adempimenti². Agli oneri derivanti dall'attuazione del decreto legislativo, valutati in euro 6.084.833,36 annui, si provvede per il triennio 2014-2016 a carico del Fondo di rotazione per le politiche comunitarie e, a decorrere dal 2017, mediante riduzione delle spese rimodulabili nel programma «Giustizia civile e penale» della missione «Giustizia» dello stato di previsione del Ministero della giustizia. Nel caso di scostamenti dell'onere rispetto alle previsioni, si provvederà con un'ulteriore riduzione delle spese rimodulabili.

La relazione illustrativa afferma che le norme in esame sono finalizzate a rafforzare i diritti procedurali di indagati o imputati in processi penali, con particolare riferimento alla tempestiva informazione dei diritti e delle facoltà concessi dall'ordinamento processuale, in modo da adeguare il diritto interno alla normativa europea relativamente al mandato di arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri. Le norme, inoltre, sono finalizzate a rendere effettivo l'esercizio del diritto all'informazione garantito dall'ordinamento.

¹ L'analisi di impatto della regolamentazione, allegata al testo, precisa che risultano destinatari delle norme in esame, tra i soggetti pubblici, gli appartenenti alla magistratura requirente e giudicante, nonché gli appartenenti alla polizia giudiziaria, impegnata a svolgere attività di indagine su iniziativa propria o delegata dal magistrato.

² Colloqui con il difensore, atti contenenti le accuse, informazione di garanzia, provvedimenti che dispongono misure cautelari, avviso di conclusione delle indagini preliminari, decreti che dispongono l'udienza preliminare e la citazione a giudizio, sentenze e decreti penali di condanna.

Al riguardo si osserva che gli adempimenti richiesti dalle norme in esame, con particolare riferimento alla traduzione degli atti indicati dal testo, appaiono di carattere vincolante, essendo strumentali all'adeguamento alla normativa europea e all'esercizio effettivo dei diritti di informazione da questa previsti.

In ordine a tali adempimenti la relazione tecnica afferma, da una parte, che il loro impatto amministrativo e finanziario sarà di modesta entità e sarà quindi fronteggiato con le risorse ordinariamente assegnate all'amministrazione, dall'altra che potranno essere allo scopo utilizzate le somme recentemente stanziare con il D. Lgs. 32/2014, recante una serie di misure per la traduzione e l'interpretariato nei procedimenti penali.

Poiché tale ultimo stanziamento è stato previsto a fronte di adempimenti ulteriori rispetto a quelli in esame, andrebbero acquisiti elementi volti a confermare l'effettiva disponibilità - da parte di tutti i soggetti interessati (ivi compresi gli uffici della polizia giudiziaria per le attività di indagine) - delle risorse necessarie a garantire le attività di traduzione prescritte dal testo. Si ricorda, in proposito, che le risorse del Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie saranno disponibili - per le attività di traduzione previste dal D. Lgs. 32/2014 - soltanto nel triennio dal 2014 al 2016, mentre a decorrere dal 2017 le medesime attività dovranno essere finanziate attraverso una riduzione delle spese rimodulabili dello stato di previsione del Ministero della giustizia. Andrebbero quindi forniti elementi volti a verificare l'effettiva possibilità di rinvenire le necessarie risorse mediante tale rimodulazione.